



## **Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici”**

- Art. 1**            ***Definizioni***
- Art. 2**            ***Ambito di applicazione***
- Art. 3**            ***Periodicità della verifica periodica***
- Art. 4**            ***Verificazioni eseguite dal servizio metrico***
- Art. 5**            ***Verificazioni eseguite dai laboratori accreditati***
- Art. 6**            ***Verificazioni eseguite dai fabbricanti metrici***
- Art. 7**            ***Elenco degli utenti metrici***
- Art. 8**            ***Vigilanza e sanzioni***
- Art. 9**            ***Opposizioni***



## Art. 1

### - Definizioni -

Agli effetti del presente regolamento si definiscono:

1. **“decreto”**: il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182, recante modificazioni ed integrazioni della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di commercio;
2. **“strumenti metrici particolari”**:
  - a) masse-campioni superiori a 20 kg;
  - b) misure di capacità superiori a 20 l;
  - c) strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata superiore a 30 kg;
  - d) sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua di portata superiore di 20 l/min.
3. **“verificazione periodica”**: la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti metrici, nonché l’integrità dei sigilli di protezione previsti dalle vigenti normative.
4. **“sopralluogo”**: verifica degli strumenti metrici elencati nella richiesta di verifica a domicilio, appartenenti ad un’unica tipologia di strumenti metrici.
5. **“servizio metrico”**: il servizio metrico della Camera di Commercio.

## Art. 2

### - Ambito di applicazione -

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del decreto, le modalità di effettuazione della verifica periodica obbligatoria, per tutti gli *strumenti metrici*.
2. *strumenti metrici*:
  - a) le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili;
  - b) gli strumenti per pesare e per misurare, diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo, nelle transazioni commerciali, ivi compresi quelli destinati al consumatore finale e destinati al confezionamento di preimballaggi;
  - c) gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, un premio, un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o un compenso di tipo analogo;
  - d) gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni legislative, perizie giudiziarie;
  - e) gli strumenti per pesare utilizzati per la fabbricazione di medicine in farmacia e utilizzati per la determinazione della massa, in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
  - f) gli strumenti di cui all’art. 2 del Regolamento di fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare (R.D. 10 giugno 1902, n°226);
  - g) i convertitori volumi di gas;
  - h) i dispositivi elettronici ausiliari associati ai complessi di misurazione dei liquidi diversi dall’acqua.Sono esclusi dalla definizione i misuratori di gas, acqua ed elettrici.
3. *utente metrico*: con tale denominazione si intende l’utilizzatore o chi ne ha la responsabilità, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore, degli strumenti di misura definiti nel presente articolo.

## Art. 3

### - Periodicità delle verificazioni -

1. L’*utente metrico* deve sottoporre gli *strumenti metrici* a *verifica periodica* entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione, ed in seguito, secondo la periodicità, stabilita dall’allegato I al *decreto*, che decorre dal mese ed anno dell’ultima verifica effettuata e cioè:
  - **complessi di misura per carburanti**.....2 anni



- ***misuratori massicci di gas metano per autotrazione.....2 anni***
- ***strumenti per pesare.....3 anni***
- ***misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua... 4 anni***
- ***strumenti per la misurazione di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi ..... 4 anni***
- ***masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna .....5 anni***
- ***strumenti diversi da quelli di cui alla righe precedenti (secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, sentito il Comitato centrale metrico)***

#### Art. 4

##### - Verificazioni eseguite dal servizio metrico –

1. La verifica periodica è effettuata presso la sede del *servizio metrico* o, su richiesta dell'*utente metrico*, presso il luogo di utilizzazione degli *strumenti metrici*, il quale dovrà essere comunque nel territorio di competenza del *servizio metrico* medesimo. Le masse-campioni e le misure di capacità devono essere portate dall'*utente metrico* a proprie spese al Servizio metrico della Camera di commercio per l'esecuzione della verifica periodica. Le bilance con una portata massima non superiore di 30 kg possono essere portate dall'*utente metrico* a proprie spese al predetto servizio metrico. Tali strumenti metrici devono essere presentate alle seguenti condizioni:

devono essere pulite, i marchi di verifica prima e la targhetta metrologica devono essere leggibili, i pesi devono essere imballati in un cartone rigido e stabile oppure messi in una cassa di legno, la consegna ed il ritiro può essere effettuato dal lunedì al venerdì e la verifica metrica viene effettuata soltanto il lunedì.

2. La verifica periodica può essere richiesta dall'*utente metrico* anche presso il Servizio Metrico di una Camera di Commercio diversa da quella di propria competenza. In tal caso verrà rilasciato all'*utente metrico* l'ordine di presentazione. L'ordine di presentazione verrà registrato utilizzando il sistema informatizzato. L'ufficio metrico procedente alla verifica periodica provvederà a registrare gli *strumenti metrici* verificati mediante il citato sistema informatizzato; nel caso l'ufficio metrico procedente non fosse collegato a detto sistema, invia l'ordine di presentazione controfirmato a questo *servizio metrico*, al fine di poter aggiornare la posizione dell'*utente metrico* in ordine alla scadenza delle verificazioni periodiche successive. Analoga procedura sarà eseguita da questo *servizio metrico*, nel caso in cui l'*utente metrico* abbia la sede in territorio di competenza di altri uffici metrici italiani.

3.a. Per le verificazioni degli strumenti metrici presso la sede del *Servizio metrico* l'*utente metrico* deve far pervenire preventivamente una richiesta di verifica di strumenti metrici presso il Servizio metrico.

3.b. Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli *strumenti metrici*, l'*utente* deve far pervenire preventivamente al *Servizio Metrico* per ciascun *sopralluogo* l'attestazione del versamento sull'apposito conto corrente postale o tramite bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio, della somma stabilita secondo le vigenti disposizioni.

4. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'ispettore metrico del *Servizio Metrico*, responsabile dell'operazione, mediante l'applicazione di un contrassegno su ogni strumento, utilizzando un'etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione, secondo il tipo previsto dalla vigente normativa.

5. Gli ispettori metrici non possono applicare l'etichetta di cui al precedente punto 4 sugli *strumenti metrici* che, confrontati con i campioni legali, non rientrano nelle tolleranze stabilite dalle norme in vigore. Per tali *strumenti metrici* è compilato dagli ispettori metrici l'ordine di aggiustamento. Tali strumenti possono essere detenuti dall'*utente* nel luogo dell'attività purchè non utilizzati; essi possono essere rimessi in servizio, eseguita la riparazione, previa richiesta di una nuova verifica periodica. Lo strumento riparato può essere utilizzato solo nel caso il riparatore abbia la qualifica di fabbricante metrico ed abbia apposto il sigillo con il proprio marchio ovunque previsto.

6. A verifica avvenuta verrà rilasciata, su richiesta dell'utente, l'attestazione di verifica periodica di strumenti metrici. L'attestazione reca la data ed il luogo del rilascio, il nome dell'utente metrico, l'indirizzo completo dell'unità locale presso la quale è installato lo strumento metrico, la marca, il modello, la portata ed il numero di matricola dello strumento e mese ed anno della prossima scadenza della verifica periodica.
7. L'utente metrico dovrà, per la verifica periodica e la vigilanza degli strumenti metrici, mettere a disposizione le risorse umane idonee. L'utente metrico dovrà, per la verifica periodica e la vigilanza di strumenti metrici particolari, porre a disposizione, oltre le risorse umane, anche le risorse strumentali idonee. L'utente stesso è esonerato da tali obblighi nel caso in cui la messa a disposizione di tali risorse siano previste dalle normative vigenti a carico del fabbricante metrico. Il *Servizio Metrico* per le operazioni di verifica periodica e di vigilanza di strumenti metrici particolari potrà avvalersi della collaborazione di aziende idonee per la fornitura di masse e misure campione.
8. L'utente metrico deve consentire, per motivi di sicurezza, la delimitazione dell'area, nella quale si svolgono le operazioni di verifica periodica.
9. Nel caso di rifiuto da parte dell'utente metrico di quanto previsto dai commi 7 o 8, verrà redatto apposito verbale di mancata verifica. Lo stesso modello verrà redatto nel caso che durante l'espletamento della verifica periodica le condizioni di sicurezza nei locali, dei relativi impianti e/o degli strumenti metrici non rispettino le norme vigenti in materia della sicurezza. In entrambi i casi l'utente metrico dovrà effettuare un'ulteriore richiesta di verifica a domicilio di strumenti metrici.

#### Art. 5

##### - Verificazioni eseguite dai laboratori accreditati -

1. La *verifica periodica* potrà essere eseguita anche da laboratori riconosciuti idonei dalle Camere di commercio.
2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f, del decreto ministeriale 10 dicembre 2001, il laboratorio riconosciuto idoneo alla verifica periodica dovrà trasmettere, preferibilmente per via telematica, nel caso di esito positivo della verifica, entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui esso ha effettuato operazioni di verifica periodica, un documento di riepilogo degli strumenti metrici verificati, indicando la data della stessa, il nome ed il codice fiscale dell'utente metrico, l'indirizzo completo dell'unità locale presso la quale è installato lo strumento metrico, la marca, il modello, la portata ed il numero di matricola dello strumento metrico ed il mese e l'anno della scadenza della verifica periodica.
3. In caso di esito negativo della verifica periodica il laboratorio riconosciuto idoneo dovrà comunicare al *Servizio Metrico* l'esito negativo entro i due successivi giorni lavorativi.

#### Art. 6

##### - Verificazioni eseguite dai fabbricanti metrici -

1. La *verifica periodica* degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.
2. La *verifica periodica* degli strumenti metrici di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge 29 luglio 1991, n° 236, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 28 marzo 2000, n° 179, può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso nel luogo di utilizzazione.
3. Per gli adempimenti di cui all'art.8 del *decreto* il fabbricante che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dovrà comunicare al *Servizio Metrico* entro il mese successivo a quello di esecuzione della



verificazione stessa l'avvenuta prima *verificazione periodica* degli *strumenti metrici* indicando la data della stessa, il nome ed il codice fiscale dell'*utente metrico*, l'indirizzo completo dell'unità locale presso la quale è installato lo strumento; la marca, il modello, la portata ed il numero di matricola dello strumento ed il mese e l'anno della scadenza della *verificazione periodica*.

#### **Art. 7**

##### **- Elenco degli utenti metrici -**

1. La Camera di Commercio forma, in conformità con quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del *decreto*, l'elenco degli utenti metrici, in cui sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività, gli estremi di identificazione degli *strumenti metrici* e la scadenza della loro verifica, distintamente per ogni strumento.
2. L'utente metrico è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante la propria iscrizione ivi compresi gli strumenti utilizzati ed eventuali cessazioni.
3. Le informazioni contenute nell'elenco sono tenute a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità. Esso può essere consultato dagli utenti metrici.
4. L'elenco è formato sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, nonché dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche per l'individuazione delle categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Verranno altresì inseriti i nominativi degli *utenti metrici* accertati nel corso dell'attività ispettiva.
5. Il *Servizio Metrico* provvede, periodicamente e/o su segnalazione, alla cancellazione dall'elenco in parola degli utenti metrici che abbiano cessato la propria attività.
6. Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri organismi interessati.

#### **Art. 8**

##### **-Vigilanza e sanzioni –**

1. La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del *decreto*, viene esercitata dagli ispettori del *Servizio Metrico* presso gli *utenti metrici*, senza preavviso e ad intervalli casuali.
2. La competenza sanzionatoria è della Camera di Commercio del Molise.
3. La Camera di Commercio pianifica periodicamente l'attività di vigilanza da effettuare.

#### **Art. 9**

##### **- Opposizioni -**

1. Eventuali opposizioni, scritti difensivi o richieste di audizione avverso provvedimenti adottati dal *Servizio Metrico* devono essere indirizzati al Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise.